COMMISSIONE
EUROPEA

Bruxelles, 13.6.2013
COM(2013) 413 final

2013/0189 (NLE)

Proposta di

DECISIONE DEL CONSIGLIO

modifiant la directive 2010/18/UE du Conseil en raison du changement de statut de Mayotte

RELAZIONE

1. CONTESTO DELLA PROPOSTA

Mediante la decisione 2012/419/UE, il Consiglio europeo ha modificato lo status, nei confronti dell'Unione europea, di Mayotte con effetto dal 1° gennaio 2014, per cui, a partire da tale data, Mayotte cesserà di essere un territorio d'oltremare per divenire una regione ultraperiferica ai sensi dell'articolo 349 e dell'articolo 355, paragrafo 1, del TFUE. Il diritto dell'Unione si applicherà a Mayotte a partire dal 1° gennaio 2014.

La presente proposta fa seguito all'esame della domanda presentata dalle autorità francesi di una modifica dell'*acquis* dell'Unione mediante il rinvio dell'attuazione della direttiva 2010/18/UE, dell'8 marzo 2010, che attua l'accordo quadro riveduto in materia di congedo parentale concluso da BUSINESSEUROPE, UEAPME, CEEP e CES e abroga la direttiva 96/34/CE.

Tale domanda di rinvio appare oggettivamente fondata alla luce della particolare situazione economica dell'isola di Mayotte:

- il lavoro dipendente è poco sviluppato e il tasso di attività poco elevato per una popolazione attiva che raggiunge in totale le 43 200 persone;
- il 15% dei posti di lavoro totali è rappresentato ancora da settori tradizionali (coltivazioni di prodotti alimentari, piccoli lavori di artigianato e commerciali) corrispondenti ad attività di sussistenza;
- il prodotto interno lordo procapite è inferiore del 30% alla media dell'UE;
- l'aumento progressivo dei diritti sociali previsto dalle autorità francesi per evitare la destabilizzazione economica dell'isola. L'aumento dei contributi previsto è quindi molto lento e ne prevede lo scaglionamento fino al 2036 per adeguarli alle norme di diritto comune.

2. ESITO DELLA CONSULTAZIONE DELLE PARTI INTERESSATE E DELLA VALUTAZIONE DELL'IMPATTO

La Commissione non ha svolto alcuna valutazione d'impatto; tuttavia, a seguito dell'esame dei vari punti e in particolare della domanda della Francia, ha preso contatto con i rappresentanti delle autorità francesi al fine di valutare meglio i motivi della misura di rinvio richiesta.

3. ELEMENTI GIURIDICI DELLA PROPOSTA

Conformemente all'articolo 155, paragrafo 2, del TFUE, spetta al Consiglio adottare le misure di attuazione degli accordi conclusi a livello dell'Unione tra parti sociali nel settore della parità di trattamento tra uomini e donne per quanto riguarda le opportunità sul mercato del lavoro e la parità sul lavoro.

La domanda francese di rinviare l'attuazione al 31 dicembre 2018 appare fondata, alla luce della particolare situazione economica del nuovo dipartimento d'oltremare di Mayotte che richiede un adeguamento progressivo della legislazione locale a quella francese e a quella europea, oltre ad un aumento progressivo dei diritti sociali al fine di evitare la destabilizzazione economica dell'isola ove ciò non avvenisse, e di

garantire l'instaurazione progressiva della parità di trattamento nello specifico settore del congedo parentale.

Alla luce di quanto sopra esposto, si propone di modificare la direttiva 2010/18/UE del Consiglio, dell'8 marzo 2010, al fine di concedere alla Francia un rinvio dell'attuazione della direttiva a Mayotte fino al 31 dicembre 2018.

2013/0189 (NLE)

Proposta di

DECISIONE DEL CONSIGLIO

che modifica la direttiva 2010/18/UE del Consiglio in virtù del cambiamento dello status di Mayotte

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 155, paragrafo 2,

vista la proposta della Commissione europea,

considerando quanto segue:

(1) Mediante la decisione 2012/419/UE[1], il Consiglio europeo ha deciso di modificare lo status, nei confronti dell'Unione europea, di Mayotte con effetto dal 1° gennaio 2014, per cui, a partire da tale data, Mayotte cesserà di essere un territorio d'oltremare per divenire una regione ultraperiferica ai sensi dell'articolo 349 e dell'articolo 355, paragrafo 1, del trattato. Il diritto dell'Unione si applicherà a Mayotte a partire da tale data. È opportuno stabilire alcune misure specifiche giustificate dalla particolare situazione di Mayotte.

(2) Tenuto conto della particolare situazione economica e sociale di Mayotte, segnatamente del fatto che il lavoro dipendente è ivi poco sviluppato e che il tasso di attività è poco elevato, al fine di garantire l'instaurazione progressiva della parità di trattamento nel settore specifico del congedo parentale, e al fine di non destabilizzare lo sviluppo economico dell'isola, appare opportuno concedere un periodo supplementare per l'attuazione della direttiva 2010/18/UE del Consiglio, dell'8 marzo 2010, che attua l'accordo quadro riveduto in materia di congedo parentale concluso da BUSINESSEUROPE, UEAPME, CEEP e CES e abroga la direttiva 96/34/CE[2]; tale rinvio permetterà di migliorare questa specifica situazione.

(3) La direttiva 2010/18/UE deve quindi essere modificata di conseguenza,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

All'articolo 3, paragrafo 2, della decisione 2010/18/UE è aggiunto il seguente comma:

"Per il dipartimento francese d'oltremare di Mayotte, il periodo supplementare di cui al primo comma termina il 31 dicembre 2018."

---

[1] GU L 204 del 31.7.2012, pag. 131.

[2] GU L 68 del 18.3.2010, pag. 13.

Articolo 2

La Repubblica francese è destinataria della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il

Per il Consiglio
Il presidente